

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 24794/2026
Roma, lì, 02/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		
ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 745/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		CC - 09/04/2026
MARIA TERESA BELMONTE		R.G.N. 3497/2026
FEDERICO MARIA MERIGGI		
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 30/12/2025 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [REDACTED] che
ha concluso come da memoria e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato
inammissibile l'appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal
difensore di [REDACTED]_avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 9
luglio 2025, e respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre
impugnazione.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d4a2f21a - Firmato Da: ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b5cce2cf0f0d6f6
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



2. Avverso la suindicata ordinanza, l'imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.111 *bis*, 175, 175 *bis*, 582 e 591, cod. proc. pen., e 111 e 24 Cost.

Si duole della declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, depositato al Tribunale di Ivrea a mezzo PEC presso la cancelleria, in modalità difforme dal deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nel processo penale, reso obbligatorio, con D.M. 206/2025, a far data dal 1° gennaio 2025. Si deduce il non corretto funzionamento del portale dedicato all'invio degli atti penali all'atto dell'invio dell'appello e che l'invio con modalità PEC era stato proprio suggerito dalla cancelleria del giudice a quo, circostanza questa non documentabile in quanto riferita solo telefonicamente al difensore, e si chiede, in subordine, la rimessione in termini per il deposito dell'appello sul portale del processo telematico.

Si deduce violazione del diritto di difesa dell'imputato e del principio del giusto processo, richiamando la Corte EDU sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile, ai sensi degli artt.111 *bis*, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, cod. proc. pen., l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, depositato in data 11 ottobre 2025, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anziché in via telematica, in violazione delle disposizioni di legge.

2.1 La decisione si fonda sulla considerazione che l'appello era stato depositato in violazione del novellato art. 582, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più consentito il deposito dell'appello mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, dovendo l'impugnazione necessariamente essere presentata «mediante deposito, con le modalità previste dall'art. 111-*bis* cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

Tale disciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epoca successiva alla data del 10 gennaio 2025, individuata dall'art. 3 del D.M. n. 217 del 29/12/2023, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.M. n. 206 del 27/12/2024, quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivo per tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.



Il richiamato art. 3, nel prevedere una diversa modulazione cronologica dell'obbligo di deposito telematico, consente per specifici atti e presso determinati uffici giudiziari anche il deposito non telematico, al fine di assicurare un periodo di sperimentazione del regime c.d. a "doppio binario" (con depositi sia attraverso il mezzo telematico che analogico). In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche; garantisce, cioè, ai soli difensori delle parti private (e non anche ai soggetti abilitati interni) la possibilità di continuare ad avvalersi del deposito via PEC (già a lungo sperimentato nella fase dell'emergenza COVID 19), ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansioni cronologiche previste dalla norma, sia consentita la modalità di deposito "analogica" in alternativa a quella telematica. Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 10 gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligo del deposito telematico esclusivo, ai sensi degli artt. 582 e 111-*bis* cod. proc. pen.

L'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica la violazione dell'art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, nella specie, il ricorrente deduce che il deposito telematico dell'atto di appello è stato impedito dal malfunzionamento del sistema, causa non riconducibile a colpa del ricorrente.

3.1 Invero, la difesa non ha tenuto conto dei confini applicativi dell'art. 175-*bis* cod. proc. pen. e dei poteri del giudice in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

L'art. 175 - *bis* cod. proc. pen., anch'esso introdotto con il D.Lgs. n. 150/2022, prevede espressamente che, in caso di malfunzionamento del sistema informatico, viene meno l'obbligo di deposito telematico stabilito dall'art. 111-*bis* cod. proc. pen, con conseguente deposito di atti, richieste e memorie con modalità analogica per tutta la durata del malfunzionamento. Tale previsione, volta a garantire la fisiologica prosecuzione dell'attività processuale anche in caso di malfunzionamento dei sistemi, vale per entrambe le ipotesi di malfunzionamento previste dalla norma, ovvero sia per il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia, che è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati e attestato sul portale dei servizi telematici, sia per il malfunzionamento che si verifichi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario o in ambito locale, che viene attestato dal dirigente del medesimo ufficio.



L'art. 175 - *bis* cod. proc. pen. prevede poi, al comma 5, che, quando la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, la parte che sia incorsa nella decadenza, possa comunque chiedere di essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ove dimostri che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

L'attestazione del dirigente dell'ufficio (comma 4) integra il presupposto legale della deroga: gli atti devono essere formati in analogico e depositati con modalità non telematiche, con successiva digitalizzazione ai sensi dell'art. 111-*ter*, comma 3, cod. proc. pen. La riforma conferma la funzione dell'art. 175-*bis* cod. proc. pen. quale clausola di salvaguardia: accertato il malfunzionamento con le forme prescritte, il deposito analogico è non solo consentito ma imposto, con successiva digitalizzazione (art. 111-*ter* cod. proc. pen.), senza che il giudice possa sindacare l'attestazione né far discendere inammissibilità dal mancato utilizzo del canale telematico.

Al di fuori delle ipotesi del malfunzionamento di cui all'art. 175 - *bis* cod. proc. pen., continua ad operare la norma generale di cui all'art. 175 cod. proc. pen. secondo cui telematizzazione resta la regola, mentre il ricorso a PEC o cartaceo costituisce eccezione tipizzata e temporalmente circoscritta, ancorata all'esigenza di evitare che la tecnologia divenga barriera all'accesso alla giurisdizione, e che consente la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza su istanza della parte che provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

3.2 La Corte d'appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, ha sottolineato che, presso il Tribunale di Ivrea, con decreto presidenziale del 15 gennaio 2025, era stata disposta la sospensione del deposito telematico, per accertato malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 dal 1° gennaio 2025 fino al 31 marzo 2025, e che dal 1° aprile 2025 le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Ivrea devono essere presentate sul Portale dei Difensori a pena di inammissibilità, senza che, per il deposito delle suddette impugnazioni, possa valere alcuna sospensione, eccetto il caso in cui il difensore dimostri di non avere potuto provvedere al deposito su detto Portale a causa di un malfunzionamento.

Quanto all'asserito malfunzionamento del sistema, la Corte di merito afferma che la circostanza non risulta riscontrata dall'ufficio impugnazioni del Tribunale di Ivrea, appositamente interpellato, mentre la difesa si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, di aver segnalato alla Cancelleria che il fascicolo telematico relativo al procedimento penale di primo grado alla data di deposito dell'atto di appello non era visualizzabile sul PDP, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di appello che hanno evidenziato come al momento della



deposito mediante PEC dell'appello alcun malfunzionamento era stato segnalato dall'Ufficio impugnazioni del Tribunale di Ivrea.

Le argomentazioni difensive non tengono conto che la *ratio* sottesa all'art. 87-*bis*, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; conformi; Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399). In coerenza con la *ratio* di sistema e con gli obiettivi del PNRR, la telematizzazione assume carattere di regola, mentre l'ammissibilità del deposito non telematico (ivi incluso l'uso della PEC) è eccezionale e tassativa, confinata alle ipotesi espressamente individuate dalle norme transitorie e dalle specifiche tecniche; ne è, pertanto, da escludere l'applicazione nell'odierna fattispecie. Pertanto, il dato letterale della normativa prima ricordata non si presta a interpretazioni diverse da quella proposta dalla Corte torinese.

Il tema della decisione impugnata è, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non la certezza della provenienza dell'atto di impugnazione, bensì il 'luogo' - intendendo l'espressione anche con riferimento alla destinazione telematica - della 'presentazione' dell'impugnazione. È evidente che il sistema come ricostruito, già prima della riforma Cartabia, ma ancor più dopo - data la finalità acceleratoria di molti interventi del d.lgs. 150 del 2022 in materia processuale - è funzionale a razionalizzare il procedimento, a ridurre i tempi decorrenti fra l'impugnazione e la trattazione del relativo giudizio, cosicché deve ritenersi ancora valido il principio fissato dalle richiamate pronunce, che implica l'assunzione del rischio da parte dell'impugnante in caso di presentazione erronea della impugnazione.

Analogamente, per come prima riferito, la rimodulazione operata dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 ha confermato l'obbligo del deposito telematico per i soggetti esterni dal 1° gennaio 2025 e differito al 31 dicembre 2025 l'adempimento per gli utenti interni, mantenendo deroghe circoscritte per specifici atti. Invero, l'art. 2, comma 2, D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 prevede deroghe con possibilità di deposito cartaceo ovvero PEC solo per atti cautelari, riesami e riti speciali (Sez. 5, Sentenza n. 10258 del 14/01/2026, Cicorella, Rv. 289709 – 01).

Orbene, se nelle ipotesi previste dall'art. 175 - *bis* cod. proc. pen. è previsto un onere di certificazione o di attestazione del malfunzionamento a carico rispettivamente del Ministero della giustizia e del dirigente dell'ufficio,



accompagnato da un onere di comunicazione a carico del dirigente dell'ufficio volto ad assicurare la conoscibilità del malfunzionamento stesso, al di fuori di tali ipotesi la legge prevede un onere di allegazione in capo alla parte che sostenga l'esistenza di un impedimento al compimento di un atto per il quale sia previsto un termine a pena di decadenza.

E, se è vero che, al di fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 175- bis cod. proc. pen., l'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, con le modalità stabilite dalla legge, entro il termine previsto a pena di decadenza, è suscettibile di integrare una causa di forza maggiore che può fondare una richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la relativa operatività presuppone l'assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente, che, secondo quanto già affermato da codesta Corte, può ritenersi assolto solo provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Rv. 283059 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, va condannato alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di rappresentanza e difesa, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla



Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 9/04/2026

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rosa Pezzullo

